

STATUTO

RAGGIO BIANCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA NINFA TP VIA ROSOLINO
PILO 15

Numero REA: TP - 198656

Codice fiscale: 02810420816

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto rep. n. 11.192 - Racc. n. 6375	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Santa Ninfa la società	
	cooperativa sociale denominata "RAGGIO BIANCO società coope-	
	rativa sociale " di tipo A Onlus.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, senza finalità speculativa, si propone di perse-	
	guire, secondo il dettato della legge n. 381 dell' 8 novembre	

	1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" :	
	1) l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la ge-	
	stione di servizi socio - assistenziali - sanitari ed educa-	
	tivi;	
	2) l'interesse generale della comunità alla promozione e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento di attività diverse agricole, industriali, commerciali	
	o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di perso-	
	ne svantaggiate.	
	A tal fine la Cooperativa avrà al suo interno una divisione	
	aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione	
	dei servizi socio - assistenziali - sanitari.	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire, senza	
	finalità speculativa, è quello di ottenere, nell'ambito	
	dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associa-	
	ta, e con la prestazione della propria attività lavorativa ,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche	
	, sociali , professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro , in forma subordinata o autonoma, nelle diver-	
	se tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma che consente la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	

	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ai sensi dell' art. 6 della legge 3 aprile	
	2001, n.142.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla coope-	
	rativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò	
	stesso la cooperativa potrà aderire alle associazioni di	
	rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi	
	organismi periferici provinciali e/o regionali nella cui cir-	
	coscrizione ha la propria sede sociale, nonché ad altri orga-	
	nismi economici o sindacali che si propongono iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche , di lavoro o di	
	servizio.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto:	
	1) Le attività socio sanitarie ed educative di cui all'arti-	
	colo uno, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991	
	, n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'atti-	
	vità dei soci cooperatori, e specialmente le seguenti:	
	a) attività rivolte ai minori ed ai giovani:	
	- interventi e servizi per la promozione dei diritti dei mi-	
	nori e giovani: centri di aggregazione giovanile, centri in-	
	forma giovani, educativa di strada, progetti con le scuole,	
	attività di orientamento, orientamento attivo con borse lavo-	
	ro, facilitazione Consigli Comunali Ragazzi;	
	- interventi e servizi per la tutela del minore anche a ca-	
	rattere residenziale: Assistenza Domiciliare Minori, Comunità	
	per bambini, adolescenti e giovani, residenziali e diurne,	
	accoglienza in Pronto Intervento, Comunità Diurna per il so-	
	stegno alla genitorialità, gruppi appartamento, tutoring edu-	
	cativo, interventi educativi nelle scuole, spazio neutro, at-	
	tività di sostegno alla genitorialità, Servizi Minori Fami-	
	glia, etc.;	
	- interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del	
	maltrattamento e dell'abuso all'infanzia; interventi di acco-	
	glienza e trattamento delle vittime di maltrattamento e abuso;	
	- progettualità di integrazione e promozione dei diritti dei	

	soggetti stranieri: facilitazione linguistica, mediazione	
	culturale, educazione interculturale;	
	- attività socio-culturali;	
	- attività di animazione e di gestione delle vacanze;	
	- gestione di servizi per la prima infanzia, asili nido,	
	scuole materne, centri gioco, ludoteche e simili;	
	- progetti e servizi di attività motoria, sportiva, psicomotoria, fisioterapia e di animazione.	
	- interventi per il contrasto alla povertà ed emarginazione	
	mediante il servizio di distribuzione di alimenti, bevande e	
	abbigliamento con cessione gratuita;	
	b) attività rivolte a portatori di handicap:	
	- la gestione di centri socio-educativi, educazione ed assistenza;	
	- il sostegno e stimolo all'autonomia personale ed assistenza: domiciliare, residenziale ed all'interno della scuola;	
	- attività di animazione e di gestione del tempo libero;	
	- attività di riabilitazione;	
	- progetti e servizi di attività motoria, sportiva, psicomotoria, fisioterapia e di animazione.	
	c) attività rivolta ad anziani:	
	- servizi domiciliari e residenziali di sostegno all'autonomia personale;	
	- attività di animazione e socio-culturale;	
	- centri diurni;	

	- gestione di case di riposo, case albergo, case di cura;	
	- attività di assistenza riabilitativa e sanitaria;	
	- progetti e servizi di attività motoria, sportiva, psicomotoria, fisioterapia e di animazione.	
	d) attività di formazione, consulenza e supervisione psicopedagogica.	
	e) la gestione di cineforum, radio, comunità, banche del tempo, circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, centri polivalenti, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi.	
	f) l'acquisto e la vendita di libri usati.	
	g) realizzazione di opere di videoimmagine a scopo promozionale e di documentazione dell'attività della cooperativa, per scopi artistici.	
	h) Promozione e gestione di corsi di formazione, attività di consulenza, seminari ed iniziative culturali, produzione di ricerche, studi, documentazione e di incontri pubblici rivolti a soci ed a terzi.	
	i) Attività di sensibilizzazione, animazione e stimolo delle comunità locali sui temi della solidarietà del riconoscimento e della evoluzione dei diritti di cittadinanza ed umani, delle politiche di inclusione sociale e del welfare.	
	l) Progettazione e gestione di progetti e servizi, attraverso	

	l'azione dei propri soci, per cittadini in situazione di	
	svantaggio di origine fisica, psichica, sociale, economica	
	e/o culturale, temporaneo o permanente, attraverso attività	
	educative, assistenziali, terapeutiche, sanitarie, riabilita-	
	tive, di accoglienza, residenziali, diurne, domiciliari o	
	presso strutture della cooperativa o di terzi, di sostegno	
	alle associazioni, il tutto nelle forme e nei modi ritenuti	
	utili al raggiungimento dello scopo sociale.	
	m) Azioni di promozione, salvaguardia e sviluppo dell'auto-	
	nomia delle comunità locali e di tutti i cittadini (italiani	
	e/o stranieri) in situazione di svantaggio, temporaneo e/o	
	permanente, con l'obiettivo di porli in condizione di eserci-	
	tare pienamente i diritti di cittadinanza attraverso, ad e-	
	sempio, servizi informativi, di orientamento, di formazione,	
	centri di accoglienza.	
	n) Promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in situazione di dipendenza patologica, attraverso attività a	
	carattere assistenziale, educativo e riabilitativo.	
	o) Promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	tossicodipendenti: servizi di prevenzione, centri di ascolto,	
	pronta accoglienza, comunità terapeutiche semi-residenziali e	
	residenziali, servizi di trattamento specialistico per alco-	
	listi.	
	p) Promozione e gestione di progetti e servizi di salute	
	mentale: centri diurni per pazienti psichiatrici, comunità	

	protette, centri rieducativi.	
	Ove consentito dalle vigenti norme di legge in materia, lo	
	scopo sociale sopra descritto potrà essere attuato come pre-	
	visto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso	
	sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate , nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura im-	
	mobiliare e mobiliare od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente atti-	
	nenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a titolo esemplifica-	
	tivo:	
	1) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altro;	
	2) Assumere interessenze e partecipazioni , sotto qualsiasi	
	forma , in società di capitali comunque costituite , specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale , ciò con tassativa esclusione di qualsiasi at-	
	tività di collocamento;	
	3) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi econo-	
	mici , consortili e fideiussioni diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi ,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	4) Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la coope-	

	rativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti	
	dalle leggi vigenti;	
	5) Favorire e sviluppare iniziative sociali , mutualistiche	
	,previdenziali , assistenziali , culturali e ricreative sia	
	con creazione di apposite sezioni , sia con partecipazione	
	ad Organismi ed enti idonei. Per il conseguimento di tutti	
	gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di con-	
	tributi , finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze	
	in genere , Statali , Regionali , Comunitarie e di ogni altro	
	Ente.	
	Può inoltre, stipulare convenzioni con Enti Locali, Pubblici	
	, Morali e Privati .	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale .	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	

	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci	
	volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge	
	stabiliti.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	

	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	

	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di participa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	

	lità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragio-	
	ne sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la disponibilità a sottoscrivere la tassa di ammissione	
	determinata nell'ammontare e nelle modalità di versamento an-	
	nualmente dall'assemblea dei soci .	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	

	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del	
	capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla de-	
	libera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, determinata ai sensi del prece-	
	dente art.7 lettera f);	

	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta , nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa , come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	

	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo, , o di	
	altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure di conciliazione o arbitrali di cui	
	ai successivi articoli 29 e 30.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il re-	

	cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'e-	
	splicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti ;	
	f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	

	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori ;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari , per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento ;	
	i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.5 , senza la prevista autorizzazione	
	del consiglio di amministrazione .	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure di	
	conciliazione o arbitrali di cui agli articoli 29 e 30 .	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può es-	
	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	

	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le pro-	
	cedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del-	
	le d.a.t., nonché, ai sensi dell'art.2526 comma 4c.c.come in-	

	terpretato dall'art 11 comma3-bis del D.L. n.145 del 23 di-	
	cembre 2013 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n.9 , e-	
	mettere strumenti finanziari di natura partecipativa, ivi	
	compresi le azioni di socio sovventore.	
	In tal caso, con <u>apposito</u> regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale .	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a.dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-	
	te, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	b.dagli strumenti finanziari di cui al precedente articolo	
	16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	

	articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti e dalla eventuale tassa di ammissione;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Gli importi delle quote sottoscritte dai soci cooperatori po-	
	tranno essere versati a rate nei termini da stabilire	
	dall'assemblea dei soci .	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	

	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure di conciliazione o arbitrali di cui agli articoli	
	29 e 30.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	

	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 in mi-	
	sura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici ;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera f) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve	

	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettua-	
	te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale ,qualora ne ricorrono le condizioni di cui all' art.	
	2543 del codice civile;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	

	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima , da inviarsi , anche via fax , ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci . La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità , la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali : consegne manuali , a mezzo e-mail , e/o altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	La convocazione può essere effettuata in altri modi indicati dalla legge.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	

	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezio-	
	ne dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente arti-	
	colo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano ; per le elezioni delle cariche sociali o	
	quando trattasi di persone si procederà , salvo diversa deli-	
	berazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a	
	scrutinio segreto .	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-	
	ro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la sua Associa-	
	zione Nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative	
	provinciali cui la cooperativa aderisce , potranno participa-	
	re con i propri rappresentanti ai lavori dell' assemblea,	
	senza diritto di voto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata, da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei	

	soci in sede di nomina.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	

	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consi-	
	glio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma col-	
	legiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la re-	
	munerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale , se nominato ,sul gene-	

	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere , da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o da privati , ed effettuare pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo , rilasciandone quietanze libe-	
	ratorie .	
	Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed	
	in qualunque grado di giurisdizione .	
	In caso di comprovata assenza od impedimento del Presidente	

	del Consiglio di Amministrazione, tutte le di lui mansioni e	
	la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presi-	
	dente.	
	La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai Consi-	
	glieri Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cari-	
	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio	
	di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
	se nominato.	

	Art. 28 (Organo di controllo)	
	L'assemblea può nominare un Revisore, un Sindaco Unico o un	
	Collegio Sindacale, determinandone le competenze e i poteri;	
	Nei casi prescritti dalla legge nomina un Revisore, un Sinda-	
	co Unico o un Collegio Sindacale.	
	L'organo di controllo dura in carica un triennio ed è rieleg-	
	gibile.	
	All'organo sindacale, quando nominato e quando ne ricorrono	
	le condizioni di legge, spetta altresì il controllo contabile	
	della società.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Conciliazione)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-	
	ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio di Trapani con gli effetti	
	previsti dagli artt. 38 e ss d. lgs. 5/2003.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il	
	procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che	

	le parti concordino per iscritto.	
	Art. 30 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, o che non si sia risolta con la conci-	
	liazione di cui al precedente art. 29 , dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commer-	
	cio di Trapani, il quale dovrà provvedere alla nomina entro	
	30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'ar-	
	bitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti .	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	

	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e sceglien-	
	doli preferibilmente tra i soci.	
	Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 33 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

39 di 39